

Da: newsletter [newsletter@certbios.it]

Inviato: mercoledì 26 agosto 2009 11.04

A: 'newsletter'

Oggetto: BIOS Newsletter N. 9 Agosto 2009 - controllo e certificazione produzioni agroalimentari

Allegati: image002.jpg; image004.jpg; image007.gif; image008.jpg; image009.jpg; image011.gif; image006.jpg; image009.gif; image002.jpg; image004.gif; image002.jpg; image005.gif; image006.jpg; image008.gif; image002.jpg; image006.gif; image007.jpg; image009.gif; image011.gif; image007.jpg; image002.jpg; image004.gif; image001.png; image006.jpg; image009.gif; image003.emz



[Azienda](#) [Cosa facciamo](#)

[Richiesta informazioni](#)

[Richiesta preventivo](#)

[Vuoi certificarti?](#)

[Segnalazioni e reclami](#)

NUOVE DISPOSIZIONI MINISTERIALI PER L'ETICHETTATURA DEI PRODOTTI BIOLOGICI

di **Ernes De Rossi**

Con una comunicazione del 06/08/2009 (Prot.12725) il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali ha fornito delle indicazioni specifiche per l'etichettatura dei prodotti biologici ai sensi del Regolamento CE 834/2007. Le indicazioni obbligatorie da riportare in etichetta (vedi l'art. 24 del Reg. CE 834/2007) sono:

- 1) Il numero di codice dell'Organismo di controllo che deve comparire in etichetta ai sensi dell'art. 24 paragrafo 1 lettera a) Reg. (CE) n. 834/2007, è rappresentato dal codice attribuito dal MiPAAF a ciascun Organismo di controllo al momento della autorizzazione ad operare. Nel caso di Bios tale codice è BSI.
- 2) Al codice di cui al precedente punto, come specificato all'art. 58 paragrafo 1 lettera b) Reg. (CE) n. 889/2008, dovrà essere aggiunto il termine BIO tra la sigla IT e il codice dell'Organismo di controllo, che è rappresentato da tre lettere. Tale codice deve essere preceduto dalla dicitura: "Organismo di Controllo autorizzato dal MiPAAF:". Nel caso di Bios tale codice completo è quindi IT BIO BSI.
- 3) Fatte salve le disposizioni vigenti in materia di etichettatura dei prodotti alimentari, sui prodotti preconfezionati da agricoltura biologica deve essere riportato il nome o la ragione sociale dell'operatore che ha effettuato la produzione o la preparazione più recente, ivi inclusa l'etichettatura, nonché il codice identificativo attribuito dall'organismo di controllo ai sensi dell'art. 8 del presente decreto. Il codice dovrà essere preceduto dalla dicitura "operatore controllato n.....".

Quindi nell'etichetta dei prodotti biologici deve comparire una stringa simile alla seguente:

Organismo di controllo autorizzato dal MiPAAF	operatore controllato n.
IT BIO XXX	XXXX

La nota ministeriale prevede anche che finché non verranno definite specifiche norme per la produzione di "vino e prodotti da vino da agricoltura biologica" da parte della Commissione

UE, sia possibile fare riferimento in etichetta al metodo di produzione biologica esclusivamente per le uve. Quindi i vini continueranno per il momento ad essere etichettati come "vino da uve da agricoltura biologica" oppure "vino da uve biologiche".

Queste indicazioni sono contenute anche nella proposta di Decreto Ministeriale relativo a "Disposizioni per l'attuazione dei Regolamenti CE 834/2007, 889/2008, 1275/2008 e successive modifiche riguardanti la produzione biologica e l'etichettatura dei prodotti biologici" attualmente all'esame della Conferenza Stato-Regioni.

Contatta Bios: tel. 0424471125 fax 0424476947 email info@certbios.it email certificata

info@pec.certbios.it

Se non vuoi più ricevere questa newsletter, segui questo link: <http://www.certbios.it/?p=newsletter>

Bios s.r.l. © 1999 --> 2009 Via Monte Grappa, 37/C 36063 Marostica (VI) Telefono: 0424 471125 Fax: 0424 476947

